



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto legislativo 104/2017, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

**VISTO** in particolare l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 104/2017, che stabilisce, tra l'altro, che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 152/2006, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

**VISTO** l'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 come modificato dal decreto legislativo 104/2017, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti da adottarsi ai sensi della normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del medesimo decreto legislativo 104/2017;

**CONSIDERATO** che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del decreto legislativo 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lombardia nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per il “Master Plan 2015 - 2030” dell’aeroporto di Milano - Linate con nota prot. 20938 del 27 febbraio 2017, acquisita con protocollo n. 4766/DVA del 1 marzo 2017;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della normativa vigente alla data dell’istanza, la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 27 febbraio 2017 sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Quotidiano Nazionale”;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 6 febbraio 2018 sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Quotidiano Nazionale”;

**PRESO ATTO** delle osservazioni e dei pareri pervenuti rispettivamente ai sensi degli articoli 24, comma 4, e 25, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportati a pag. 3 del parere n. 2851 del 26 ottobre 2018;

**PRESO ATTO** delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal proponente, e considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;



**PRESO ATTO** che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 10) "Opere relative a [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza" dell'Allegato II alla parte II del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017;

**PRESO ATTO** che il progetto prevede una serie di interventi di riqualifica e adeguamento delle infrastrutture connesse alla futura operatività dello scalo, tesi soprattutto ad un progressivo miglioramento qualitativo della infrastruttura aeroportuale in termini di incremento della sicurezza, efficienza e confort nei servizi all'utenza, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Aeroporti.

Le opere in progetto, nello specifico consistono nell'ampliamento dell'area dell'aviazione generale, del piazzale aeromobili nord, nella realizzazione dell'area de-icing, nell'ampliamento del terminal passeggeri e del terminal aviazione generale e nella riorganizzazione delle strutture di supporto delle attività aeroportuali;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa vigente, e potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricerca è emerso che:

- le opere previste non ricadono neppure parzialmente all'interno di aree protette della Rete Natura 2000;
- il SIC IT 2050009 "Sorgenti della Muzzetta", dista circa 5,7 km dal sedime dell'aeroporto;
- il SIC IT 2090002 "Boschi e Lanca di Comazzo", il SIC IT 2090003 "Bosco del Mortone", e la ZPS IT 2090502 "Garzaie del Parco Adda Sud", distano circa 13 Km dal sedime dell'aeroporto;

**CONSIDERATO** pertanto, che per il sito SIC IT 2050009 "Sorgenti della Muzzetta" è stato effettuato lo studio per la valutazione d'incidenza a livello di "screening" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, si è espressa positivamente sulla Valutazione di Incidenza;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2851 del 26 ottobre 2018, assunto al prot. n. 24899/DVA del 6 novembre 2018, positivo con condizioni ambientali;

**ACQUISITO** il parere dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 26103 del 23 settembre 2019, assunto al prot. 24025/DVA del 23 settembre 2019, positivo con condizioni ambientali;

**ACQUISITO** il parere della Regione Lombardia, espresso con deliberazione n. 500 del 2 agosto 2018, assunto al prot. 18877/DVA del 13 agosto 2018, positivo con condizioni ambientali;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2851 del 26 ottobre 2018, costituito da n. 35 pagine;

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

2018-09-26 15:59 UXC000918



Handwritten signature at the bottom left of the page.

- b) il parere dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, n. 26103 del 23 settembre 2019, costituito da n. 5 pagine;
- c) la deliberazione di giunta della Regione Lombardia, n. 500 del 2 agosto 2018, costituita da n. 47 pagine;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-int-25212 del 4 ottobre 2019 e la nota prot. n. DVA-int-26857 del 16 ottobre 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., ed il direttore della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)*

1. La compatibilità ambientale del "Master Plan 2015 - 2030" dell'aeroporto di Milano - Linate, presentato da ENAC, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

### Art. 2

#### *(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2851 del 26 ottobre 2018. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### Art. 3

#### *(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 26103 del 23 settembre 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### Art. 4

#### *(Condizioni ambientali della Regione Lombardia)*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla deliberazione di giunta della Regione Lombardia n. 500 del 2 agosto 2018.



Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### Art. 5

##### *(Verifiche di ottemperanza)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e nella delibera di Giunta Regionale Lombardia; il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

#### Art. 6

##### *(Disposizioni finali)*

1. Il presente provvedimento è comunicato al proponente, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Lombardia, al Parco Adda Sud, ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, ENAC provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, tenuto conto del cronoprogramma valutato, il termine per la realizzazione del progetto è fissato al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


POHA 075-IPZS SPA 12/5/19 UXCIC 010181

4. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, e della Regione Lombardia, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Sergio Costa



IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini

